

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **191/1989** (ECLI:IT:COST:1989:191)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **25/01/1989**; Decisione del **10/04/1989**

Deposito del **12/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **19/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15439**

Atti decisi:

N. 191

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di Francavilla Fontana nel procedimento civile vertente tra Passiatore Vita e l'Esattoria Imposte Dirette di Francavilla Fontana, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, nel procedimento civile tra Passiatore Vita ed Esattoria Comunale Imposte Dirette di Francavilla Fontana, con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 474 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede la legittimazione del coniuge del contribuente a proporre opposizione all'esecuzione sui mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, se non costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale e alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra coniugi e per il diniego del diritto di difesa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perché la questione sia dichiarata manifestamente infondata, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi da quelli che sono stati posti a base della questione di legittimità costituzionale della stessa norma dichiarata infondata (sentenza n. 42 del 1964) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanze 283 del 1984; n. 36 del 1974; n. 51 del 1971; n. 106 e 105 del 1964).

Considerato che questa Corte, con le suddette decisioni, ha dichiarato prima infondata e poi manifestamente infondata la stessa questione di legittimità costituzionale;

che non vi è ragione di mutare le decisioni, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.